

## AGEVOLAZIONI

---

### ***La detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti fuori sede***

di Luca Mambrin

L'art. 15, comma 1, lett. i-sexies, del Tuir prevede **la detrazione**, nella misura del **19% ed entro un limite massimo di euro 2.633,00** per le spese sostenute da **studenti universitari** iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in **un Comune diverso da quello di residenza** per **canoni** derivanti da **contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 9 dicembre 1998 n. 431**. Ai fini della detrazione non è necessario quindi che si tratti di un contratto transitorio per studenti (disciplinato dall'art. 5, comma 2 della L. n. 431/1998) ma è sufficiente sia un contratto di tipo abitativo stipulato ai sensi della L. n. 431/1998, fermo restando l'obbligo della sua regolare registrazione.

A decorrere dall'anno 2008, per effetto del disposto dell'art. 1, comma 208 della L. n. 244/2007 la detrazione spetta anche per i canoni relativi ai **contratti di ospitalità**, nonché agli **atti di assegnazione** in godimento o locazione, stipulati con **enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative**; quindi dall'anno 2008 la detrazione in esame è riconosciuta anche ai contratti stipulati con la casa dello studente, con convitti o con collegi universitari.

Inoltre a decorrere dall'anno 2012 l'art. 16 della L. 217/2011 ha disposto la detraibilità dei canoni di locazione derivanti da contratti di locazione e di ospitalità stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso **un'università estera**, se ubicata nell'Unione Europea o in uno degli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Nella C.M. 21/E/2010 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'ipotesi del **“subcontratto”** non è contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell'art. 15, comma 1, lett. i-sexies), del Tuir, pertanto qualora l'immobile venga sublocato non sarà possibile beneficiare della detrazione.

Per poter **beneficiare della detrazione** è invece necessario che:

- l'università (anche se estera) **sia ubicata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza dello studente**;
- l'università **sia ubicata in un Comune di una provincia diversa dal Comune di residenza dello studente**;
- **'unità immobiliare deve essere situata nello stesso comune in cui ha sede l'università o in un comune limitrofo**.

In merito al requisito della distanza dei 100 chilometri necessari per poter fruire della detrazione l'Agenzia delle Entrate nella C.M. 34/E/2008 ha precisato che è possibile fare riferimento alla **distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l'università**, calcolata in riferimento ad una qualsiasi **delle vie di comunicazione esistenti**, ad esempio ferroviaria o stradale; il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore a cento chilometri.

**L'importo massimo** su cui deve essere calcolata la detrazione del 19% **non può essere superiore ad euro 2.633**; la detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

In merito alla corretta modalità di attribuzione della detrazione nel caso di spese sostenute per familiari fiscalmente a carico la C.M. 34/E/2008 ha fornito interessanti chiarimenti:

- il **contratto d'affitto può essere intestato sia al soggetto universitario, sia al soggetto di cui è a carico**;
- nel caso **di un genitore con due figli studenti universitari fiscalmente a carico** l'importo della spesa di euro 2.633,00 **costituisce il limite complessivo di spesa** di cui può usufruire ciascun contribuente, quindi anche nell'ipotesi del genitore che sostenga la spesa per più contratti in riferimento a più di un figlio;
- nel caso in cui **il figlio sia a carico di entrambi i genitori** il limite va suddiviso tra i genitori in base **all'effettivo sostenimento della spesa stessa**. In particolare la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il suddetto **documento** risulti, invece, **intestato al figlio** le spese devono essere suddivise tra i **due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento**, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. Se uno dei due **coniugi è fiscalmente a carico dell'altro**, quest'ultimo può beneficiare **integralmente della detrazione** della spesa mentre in caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50.

La **C.M. n. 20/E/2011** poi, in contrasto con i chiarimenti precedentemente forniti, ha precisato che **il limite di € 2.633 deve essere riferito a ciascun genitore**; nel caso di **due genitori con a carico due figli** studenti universitari titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione, ognuno di questi ultimi potrà beneficiare della detrazione del 19% sull'importo massimo di 2.633 euro.

Infine, nella recente **C.M. 17/E/2015** l'Agenzia ha precisato, in merito alla detraibilità dei canoni di locazione sostenuti da **studenti iscritti a corsi presso I.T.S.** (Istituti tecnici superiori) che, **non essendo possibile equiparare tali corsi a corsi di laurea universitari non è consentita la fruizione della detrazione** per canoni di locazione di cui alla lett. i-sexies) del comma 1 dell'art. 15 del Tuir.

Per **documentare** il sostenimento della spesa è necessario avere:

- il **contratto di locazione** (o contratto di ospitalità);
- le **ricevute di pagamento**.

Nell'ambito del modello Unico 2015 PF tale spesa va indicata nei righi da RP8 a RP18 con il codice "18" nel limite massimo di euro 2.633.